

dovere di riservatezza avvocato deontologia - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84

Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84

Il dovere di riservatezza dell'avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte (Nel caso di specie, l'avvocato veniva sanzionato dall'ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione "riservata-personale" al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha cassato la decisione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 giugno 2014, n. 84